



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA

PRESIDENZA

ELEZIONI AMMINISTRATIVE IN SARDEGNA
del 8 e 9 giugno 2024 e ballottaggio del 23 e 24 giugno 2024

N.B. ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. b), del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 25 marzo 2024, n. 38 "ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si considera giorno della votazione quello della domenica"

CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

GIOVEDÌ 25 APRILE 2024

45° giorno antecedente quello della votazione

Affissione, in tutti i Comuni nei quali si svolgono le consultazioni, del manifesto a firma del sindaco con il quale viene data notizia agli elettori dei giorni della votazione e dell'eventuale turno di ballottaggio (art. 18, primo comma, del testo unico sulle elezioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Scadenza del termine entro il quale:

- debbono essere cancellati dalle liste elettorali i nomi degli elettori che abbiano perduto la cittadinanza italiana e di quelli che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale in seguito ad una sentenza passata in giudicato o ad altro provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria (art. 32, quarto comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni);

- debbono essere iscritti nelle liste elettorali i nomi degli elettori che abbiano trasferito la loro residenza nel Comune (art. 32, quarto comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni);
- debbono essere apportate alle liste elettorali le variazioni conseguenti al trasferimento di abitazione degli elettori nella circoscrizione di un'altra sezione dello stesso Comune (art. 41, secondo comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni).

Giorno a decorrere dal quale:

- a) la comunicazione politica radiotelevisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati che sono in competizione (art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28);
- b) fino alla chiusura della campagna elettorale (cioè fino a tutto il 2° giorno antecedente quello della votazione, venerdì **7 giugno 2024**), la trasmissione su mezzi radiotelevisivi dei messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica comunque denominati è ammessa esclusivamente secondo la disciplina dell'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (art. 4, comma 9, della legge 22 febbraio 2000, n. 28);
- c) fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni (cioè fino a venerdì **7 giugno 2024**), gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro; la comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni (art. 7, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28);
- d) fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni (cioè fino a venerdì **7 giugno 2024**) sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:
 - annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
 - pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
 - pubblicazioni di confronto tra più candidati (art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28);
- e) fino alla chiusura delle operazioni di votazione, in qualunque trasmissione televisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto (art. 5, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28);
- f) fino alla chiusura delle operazioni di votazione, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale e indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni (art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28).

In base all'articolo 38 comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da tale termine i Consigli comunali si limitano ad adottare atti urgenti e inderogabili.

ENTRO MARTEDÌ 30 APRILE 2024

Entro il 5° giorno successivo a quello in cui è stato pubblicato il manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco (corrispondente al 40° giorno antecedente quello della votazione)

Termine entro il quale deve essere costituito l'ufficio centrale per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (art. 71 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Termine entro il quale i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, che intendano partecipare alle elezioni comunali del Comune italiano nel quale risiedono, debbono presentare al Comune medesimo una domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta appositamente istituita presso il Comune (art. 1, comma 1, e art. 3, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197).

ENTRO DOMENICA 5 maggio 2024

Entro il 10° giorno successivo a quello in cui è stato pubblicato il manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco (corrispondente al 35° giorno antecedente quello della votazione).

Termine entro il quale l'ufficiale elettorale deve aver compilato un elenco, in tre esemplari, dei nomi dei cittadini che sono compresi nelle liste elettorali ma che non hanno compiuto il 18° anno di età nel primo giorno fissato per le elezioni (art. 4-bis e art. 33, primo comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni; art. 26, comma 13, della legge 24 novembre 2000, n. 340).

L'ufficiale elettorale trasmette una copia dell'elenco alla Commissione elettorale circondariale, la quale depenna dalle liste sezionali destinate alla votazione, i nomi dei cittadini compresi nell'elenco (art. 33, secondo comma, del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni).

La seconda copia dell'elenco è pubblicata nell'albo pretorio (art. 33, terzo comma, del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni).

La terza copia dell'elenco è depositata nella segreteria del Comune (art. 33, terzo comma, del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni).

DA MARTEDÌ 7 MAGGIO A VENERDÌ 10 MAGGIO 2024

Dal 33° al 30° giorno antecedente quello della votazione

Delimitazione, ripartizione e assegnazione, da parte della giunta comunale, degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale (articoli 2, 3 e 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni).

ENTRO VENERDÌ 10 MAGGIO 2024

Entro il 30° giorno antecedente quello della votazione

Scadenza del termine entro il quale la Commissione elettorale circondariale iscrive nelle liste elettorali i nomi degli elettori che abbiano acquistato il diritto di voto per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o per cessazione di cause ostative (art. 32, quarto comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni).

VENERDÌ 10 MAGGIO 2024 ORE 8.00

30° giorno antecedente quello della votazione

Inizio della presentazione (ore 8) delle candidature alla carica di sindaco e delle collegate liste dei candidati alla carica di consigliere comunale presso la segreteria del Comune.

(Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti: art. 72, commi 1 e 2, e art. 73, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; art. 32, penultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132);

(Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti: art. 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; art. 28, penultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Entro lo stesso giorno il segretario comunale invia alla Commissione elettorale circondariale gli atti relativi alle candidature e liste presentate.

(Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti: art. 32, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni);

(Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti: art. 28, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Inizio della propaganda elettorale (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni).

Inizio del divieto di:

- svolgere propaganda elettorale luminosa a carattere fisso, ivi compresi i tabelloni, gli striscioni o i drappi;
- effettuare ogni forma di propaganda luminosa mobile;
- compiere lancio o getto di volantini;
- utilizzare altoparlanti su mezzi mobili fuori dei casi previsti dall' art. 7, secondo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130 (possibilità di preannunciare il giorno e l'ora in cui si terranno comizi e riunioni di propaganda elettorale) (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni).

Inizio della facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al Questore della Provincia (art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, e successive modificazioni).

SABATO 11 MAGGIO 2024 ORE 12.00

29° giorno antecedente quello della votazione

Scadenza del termine per la presentazione (ore 12) delle candidature alla carica di sindaco e delle collegate liste dei candidati alla carica di consigliere comunale presso la segreteria del Comune.

(Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti: art. 72, commi 1 e 2, e art. 73, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; art. 32, penultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132);

(Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti: art. 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; art. 28, penultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Entro lo stesso giorno il segretario comunale invia alla Commissione elettorale circondariale gli atti relativi alle candidature e liste presentate.

(Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti: art. 32, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni);

(Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti: art. 28, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Esame, da parte della Commissione elettorale circondariale, delle candidature presentate alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale (Articoli 30 e 33 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti - Immediata comunicazione delle decisioni adottate dalla Commissione elettorale circondariale al sindaco, per la preparazione e la stampa del manifesto recante le candidature, e al Prefetto, per la predisposizione e la stampa delle schede di votazione (art. 31 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

DOMENICA 12 MAGGIO 2024

28° giorno antecedente quello della votazione (giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle liste)

Conclusione dell'esame, da parte della Commissione elettorale circondariale, delle candidature presentate alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale (art. 30 e art. 33 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

ENTRO MARTEDÌ 14 MAGGIO 2024

Entro il 26° giorno antecedente quello della votazione

Per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - Riunione della Commissione elettorale circondariale per udire, eventualmente, i delegati delle liste contestate o modificate, per decidere sulle contestazioni effettuate in sede di verifica delle candidature alla carica di sindaco e di consigliere comunale, per ammettere nuovi documenti e per deliberare sulle modificazioni eseguite (art. 33, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - Immediata comunicazione delle decisioni adottate dalla Commissione elettorale circondariale al sindaco, per la stampa del manifesto recante le candidature, e al Prefetto per la stampa delle schede di votazione (art. 34 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti - Presentazione, da parte dei presentatori della candidatura alla carica di sindaco e della collegata lista di candidati alla carica di consigliere, di un nuovo contrassegno in sostituzione di quello ricusato dalla Commissione elettorale circondariale per le conseguenti decisioni della Commissione medesima (art. 30, primo comma, lettera b), del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni). In caso di ricusazione del contrassegno, la norma citata dispone, infatti, che la Commissione elettorale assegna un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno.

Per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti - Immediata comunicazione delle decisioni adottate dalla Commissione elettorale circondariale in ordine alla presentazione di nuovi contrassegni al sindaco, per la stampa del manifesto recante le candidature, e al Prefetto per la stampa delle schede di votazione (art. 31 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Nei 2 giorni successivi a quello in cui è stata ricevuta la comunicazione relativa alle liste ammesse per le elezioni comunali

Gli articoli 30 (Comuni fino a 15.000 abitanti) e 33 (Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti) del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 stabiliscono che la commissione elettorale procede all'esame delle candidature entro il giorno successivo a quello della loro presentazione (12 maggio 2024). Le relative decisioni sono immediatamente comunicate al sindaco per la preparazione del manifesto. Inoltre in caso di ricusazione del contrassegno (per i Comuni fino a 15.000 abitanti), ovvero per sentire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate (altri Comuni), per prendere visione dei nuovi documenti e per deliberare sulle modificazioni eseguite, la Commissione assegna un nuovo termine, rispettivamente di 48 ore, ovvero si riunisce entro il 26° giorno antecedente la data della votazione (14 maggio 2024).

La giunta comunale - ricevuta comunicazione delle candidature ammesse per le elezioni - ripartisce gli appositi spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale in sezioni e assegna queste ultime a coloro che partecipano alla competizione con proprie candidature, gruppi o liste (art. 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni).

ENTRO MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2024

Entro il 20° giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (corrispondente al 25° giorno antecedente quello della votazione).

Spedizione della cartolina avviso agli elettori residenti all'estero da parte del Comune di iscrizione elettorale (art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40; art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299).

Tra il 25° e il 20° giorno antecedenti quello della votazione (tra mercoledì 15 maggio e lunedì 20 maggio 2024)

La Commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se designati, procede, a termini dell'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95:

- a) alla nomina degli scrutatori (quattro) per ogni sezione elettorale del Comune, scegliendoli fra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori (art. 20, primo comma, D.P.R. n. 570 del 1960);
- b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi compresi nell'albo, per sostituire gli scrutatori in caso di rinuncia o impedimento;
- c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli nelle liste elettorali del Comune, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) e b).

Con apposito manifesto viene dato annuncio al pubblico della data fissata per l'adunanza.

Il manifesto deve essere affisso almeno due giorni prima della data in cui sarà effettuata l'adunanza.

DA DOMENICA 19 MAGGIO FINO A VENERDÌ 7 GIUGNO 2024

Dal 21° al 2° giorno antecedenti quello della votazione

Stampa delle schede di votazione a cura dell'Ufficio territoriale del Governo.

Controllo dei quantitativi, confezionamento dei pacchi di schede sezione per sezione e recapito ai Comuni interessati alle elezioni.

LUNEDÌ 20 MAGGIO 2024

20° giorno antecedente quello della votazione

Scadenza del termine entro il quale la Commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza e alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione se designati, procede alla nomina degli scrutatori, compresi nell'apposito albo, per ciascuna sezione elettorale del Comune e alla formazione di una graduatoria di nominativi per sostituire gli scrutatori in casi di rinuncia od impedimento (art. 6, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95 e successive modificazioni).

ENTRO SABATO 25 MAGGIO 2024

Entro il 15° giorno antecedente quello della votazione

Scadenza del termine entro il quale apportare le variazioni alle liste elettorali per morte degli elettori (art. 32, quarto comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni).

Il sindaco od il commissario per la provvisoria amministrazione del Comune notificano l'avvenuta nomina a scrutatore per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale (art. 6, comma 3, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni).

Entro 48 ore dalla notificazione dell'avvenuta nomina, i sorteggiati devono comunicare l'esistenza di un eventuale, grave impedimento al sindaco o al commissario, i quali provvedono a sostituire le persone impedito.

DA SABATO 25 MAGGIO FINO A DOMENICA 9 GIUGNO 2024

Nei 15 giorni precedenti la data della votazione

È vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se i sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello in cui vige il divieto (art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28).

ENTRO GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2024

Entro il 10° giorno antecedente quello della votazione

Invio alla Commissione elettorale circondariale, da parte dell'ufficiale elettorale, di eventuali proposte di variazioni della sede di qualche ufficio elettorale di sezione in conseguenza di sopravvenute gravi circostanze (art. 38, terzo comma, art. 4-bis, e art. 33, primo comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni; art. 26, comma 13, della legge 24 novembre 2000, n. 340).

ENTRO SABATO 1 GIUGNO 2024

Entro l'8° giorno antecedente quello della votazione

Invio al sindaco del Comune delle liste degli elettori di ogni sezione da parte della Commissione elettorale circondariale (art. 18, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici dei manifesti recanti le liste e le candidature definitivamente ammesse alle elezioni comunali (articoli 31, primo comma, e 34, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni).

ENTRO MARTEDÌ 4 GIUGNO 2024

Entro il 5° giorno antecedente quello della votazione

Decisione della Commissione elettorale circondariale su eventuali proposte, pervenute dall'ufficiale elettorale, di variazione della sede di qualche ufficio elettorale di sezione (art. 38, terzo comma, art. 4bis, e art. 33, primo comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni; art. 26, comma 13, della legge 24 novembre 2000. n. 340).

Qualora la variazione sia stata approvata, il sindaco la porta a conoscenza del pubblico con apposito manifesto che deve essere affisso due giorni prima di quello della votazione (venerdì 7 giugno 2024).

ENTRO GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2024

Entro il 3° giorno antecedente quello della votazione

Il sindaco o il commissario notificano agli interessati l'avvenuta nomina a scrutatore di seggio elettorale in sostituzione di eventuali rinunciatari per grave impedimento (art. 6, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni).

Scadenza del termine entro il quale gli elettori ricoverati nei luoghi di cura debbono far pervenire, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza (art. 42 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136; art. 1, primo comma, lettera e), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 240).

Scadenza del termine entro il quale gli elettori presenti in luoghi di detenzione debbono far pervenire, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel medesimo luogo di detenzione (articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136).

Trasmissione al sindaco - da parte della Commissione elettorale circondariale per la consegna ad ogni presidente di seggio - dell'elenco dei delegati che sono stati autorizzati a designare per le elezioni comunali i rappresentanti delle liste dei candidati presso il seggio (anche per l'eventuale turno di ballottaggio) (art. 35, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Presentazione al segretario comunale, anche mediante posta elettronica certificata, degli atti di designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati alle elezioni comunali presso ogni seggio elettorale, anche per l'eventuale turno di ballottaggio.

Decorso il termine anzidetto, le designazioni potranno essere comunicate, esclusivamente in formato cartaceo, ai rispettivi presidenti di seggio il sabato mattina (8 giugno 2024) oppure, prima dell'inizio della votazione, il sabato pomeriggio (8 giugno 2024) (art. 35, secondo comma del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

ENTRO VENERDÌ 7 GIUGNO 2024

Entro il 2° giorno antecedente quello della votazione

Consegna ai sindaci dei Comuni da parte dell'Ufficio territoriale del Governo delle scatolette di cartone contenenti i timbri per le sezioni elettorali e dei pacchi con le schede per la votazione.

Attuazione delle variazioni alle liste degli elettori di ogni sezione, da parte della Commissione elettorale circondariale, in conseguenza di errori materiali di scritturazione o di omissioni di nomi di elettori regolarmente iscritti nelle liste elettorali generali (art. 40, ultimo comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni).

VENERDÌ 7 GIUGNO 2024

2° giorno antecedente quello della votazione

Pubblicazione del manifesto del sindaco con il quale viene data notizia agli elettori di eventuali variazioni apportate alle sedi degli uffici elettorali di sezione (art. 38, ultimo comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni).

Scadenza del termine entro il quale il Comune - nelle cui liste elettorali sono iscritti gli elettori che chiedono di votare nel luogo di cura in cui siano ricoverati ovvero nel luogo di detenzione dove siano ospitati - deve:

- a) includere i nominativi degli elettori richiedenti negli elenchi da consegnare ai presidenti di seggio;
- b) rilasciare ai richiedenti un'attestazione nella quale si dichiara che il loro nome è stato incluso negli elenchi di cui alla lettera a) (art. 42, terzo comma, 35, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 8, terzo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136).

SABATO 8 GIUGNO 2024

Sabato mattina

Inizio del divieto di effettuare:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale;
- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale (art. 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni; art. 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10).

Prima dell'insediamento del seggio; entro le ore 7:30 di sabato 8 giugno 2024 (art. 1, comma 1, lett. c), del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito con modificazione dall'art. 1, comma 1, della legge 25 marzo 2024, n. 38).

- consegna ai presidenti di seggio, a cura di sindaci, del materiale occorrente per la votazione;

- consegna degli elenchi degli elettori degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto che siano stati autorizzati a votare, rispettivamente, nel luogo di ricovero o di detenzione;
- consegna degli altri elenchi previsti nelle *Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione* (art. 27, primo comma, e art. 42, terzo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136).

Ore 9 - Costituzione dell'ufficio elettorale di sezione (seggio) da parte del presidente (art. 47 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, art. 1, comma 1, lettera c), decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito con modificazione dall'art. 1, comma 1, della legge 25 marzo 2024, n. 38).

Autenticazione delle schede di votazione mediante apposizione della firma dello scrutatore nell'apposito spazio situato sulla facciata esterna della scheda (art. 47 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Subito dopo l'apposizione della firma dello scrutatore sulle schede - Apertura del plico contenente il timbro della sezione ⁽¹⁾ e apposizione del timbro medesimo nell'apposito spazio della facciata esterna di ciascuna scheda (art. 47, settimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

All'atto dell'insediamento del seggio - Il presidente di seggio, sentita la direzione sanitaria del luogo di cura eventualmente esistente nell'ambito della circoscrizione della sezione, fissa il giorno e l'ora in cui gli elettori ricoverati nei luoghi di cura potranno esercitare il diritto di voto.

Analogamente il presidente, sentita la direzione del luogo di detenzione eventualmente esistente nell'ambito della circoscrizione della sezione, determina il giorno e l'ora in cui gli elettori detenuti potranno esercitare il diritto di voto (art. 44, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136).

Presentazione, direttamente ai singoli presidenti di seggio, esclusivamente in formato cartaceo, degli atti di designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione, che non siano stati già presentati in precedenza al segretario comunale (art. 35, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Sabato pomeriggio: Inizio delle operazioni di votazione

Dalle ore 15 alle ore 23

È vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di duecento metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9, secondo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni).

Il presidente dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista (art. 48, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, art. 1, comma 1, lettera a), decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito con modificazione dall'art. 1, comma 1, della legge 25 marzo 2024, n. 38).

Operazioni di votazione per le elezioni (art. 48, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 1, comma

13, legge 16 aprile 2002, n. 62; art. 1, comma 1, lettera a), decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito con modificazione dall'art. 1, comma 1, della legge 25 marzo 2024, n. 38).

La votazione deve proseguire fino alle ore 23 - A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio, dichiara chiusa la votazione (art. 53, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni). Dopo che questi elettori hanno votato, il presidente effettua le operazioni previste dall'articolo 51 del testo unico n. 570 del 1960, e rinvia la votazione alle ore 7 del mattino successivo.

DOMENICA 9 GIUGNO 2024

2° giorno della votazione dalle ore 7 alle ore 23

(ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. b), del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 25 marzo 2024, n. 38 "ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si considera giorno della votazione quello della domenica", anche se trattasi, nei fatti del secondo giorno di votazione).

Continua ad essere vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di duecento metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9, secondo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni).

Continuano ad essere vietati:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale;
- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale (art. 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni; art. 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10).

Ore 7 - Il presidente, constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista (art. 48, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

È opportuno che anche prima delle ore 7, il presidente ricostituisca il seggio elettorale, nell'eventualità della sostituzione di scrutatori assenti.

Dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 9 giugno 2024 - Operazioni di votazione per le elezioni (art. 48, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 1, comma 13, legge 16 aprile 2002, n. 62; dell'art. 1, comma 3, lett. a), del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 25 marzo 2024, n. 38).

La votazione deve proseguire fino alle ore 23 - A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio, dichiara chiusa la votazione (art. 53, primo comma, del testo unico

16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni)..

Quindi, il presidente dichiara chiusa la votazione.

Concluse tutte le operazioni sopra indicate - Il presidente provvede a sigillare l'urna o le urne, le cassette o scatole recanti le schede e a chiudere il plico contenente tutti gli atti e i verbali della sezione.

Al termine delle operazioni preliminari allo scrutinio il presidente rimanda le operazioni di scrutinio alle ore 14 di lunedì (art. 1, comma 3, lett. d), del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 25 marzo 2024, n. 38).

LUNEDI' 10 GIUGNO 2024

Alle ore 14, Il presidente, constatata l'integrità dei mezzi di sigillatura apposti alle aperture e agli accessi della sala nonché dei sigilli apposti alle urne contenenti le schede votate, alle scatole contenenti le schede autenticate e al plico sigillato contenente gli atti dell'ufficio, il presidente apre il plico medesimo, le scatole contenenti le schede autenticate e la fessura delle urne che contengono le schede votate, (art. 1, comma 3, lett. d), del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 25 marzo 2024, n. 38), da inizio delle operazioni di scrutinio (artt. 63, primo e secondo comma, e 68, primo e secondo comma, del testo unico n. 570 del 1960, rispettivamente, per i Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti e per quelli con popolazione superiore a 15.000 abitanti).

Le operazioni di scrutinio devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio e devono svolgersi senza alcuna interruzione (art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132).

* * * * *

Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di provincia, il presidente dell'ufficio centrale riunisce l'ufficio medesimo che riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti se uno dei candidati alla carica di sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi (art. 72 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132; art. 72, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 3, comma 1, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 25 marzo 2024, n. 38).

In caso contrario il presidente sospende la proclamazione, individua i due candidati alla carica di sindaco che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi e rinvia la proclamazione al termine delle operazioni di scrutinio che avranno luogo dopo il turno di ballottaggio (art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132; art. 72, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il presidente dell'unica sezione del Comune, ovvero il presidente della prima sezione quando il Comune abbia più di una sezione, riunisce i presidenti delle altre sezioni, o chi ne faccia le veci, e insieme ad essi riassume i risultati degli scrutini delle sezioni, pronunzia sopra qualunque incidente e proclama gli eletti (art. 67 del testo unico 16 maggio

1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132; art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

In caso di parità di risultato tra i due candidati alla carica di sindaco che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, il presidente dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni rende noti i nomi dei candidati che debbono partecipare al ballottaggio e rimanda la proclamazione al termine delle operazioni di scrutinio che si svolgeranno dopo il turno di ballottaggio (art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132; art. 71, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Entro tre giorni dalla data in cui il tribunale ovvero la sezione distaccata del tribunale ha ricevuto il plico contenente le liste degli elettori della sezione relative alla votazione di sabato 8 giugno e domenica 9 giugno - Il tribunale o la sezione distaccata del medesimo invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, all'apertura del plico contenente le liste degli elettori e delle elettrici della sezione.

Le liste rimangono depositate per cinque giorni nella cancelleria del tribunale o della sezione distaccata e ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza (art. 62 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Entro tre giorni dalla data in cui si sono concluse le operazioni di scrutinio relative al primo turno di votazione e non si sono verificati i presupposti per il ballottaggio, il sindaco pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti (art. 61 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570).

* * * * *

ENTRO DOMENICA 16 GIUGNO 2024

Entro sette giorni dalla votazione del primo turno

I candidati alla carica di sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e di quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di provincia, ammessi al ballottaggio, hanno facoltà di dichiarare il collegamento con altri gruppi o liste rispetto a quelli che erano collegati con loro nel primo turno di votazione.

La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con un'analogha dichiarazione resa dai delegati dei gruppi o delle liste interessati (art. 72, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 3, comma 1, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 25 marzo 2024, n. 38).

ENTRO GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2024

Entro il 3° giorno antecedente quello della votazione del turno di ballottaggio

Scadenza del termine entro il quale gli elettori ricoverati nei luoghi di cura debbono far pervenire, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza (art. 42 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136; art. 1, primo comma, lettera e), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 240).

Scadenza del termine entro il quale gli elettori presenti in luoghi di detenzione debbono far pervenire, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel medesimo luogo di detenzione (articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136).

ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2024

Entro il 2° giorno antecedente quello della votazione del turno di ballottaggio

Consegna ai sindaci dei Comuni da parte dell'Ufficio territoriale del Governo delle scatolette di cartone contenenti i timbri per le sezioni elettorali e dei pacchi con le schede per la votazione del turno di ballottaggio per l'elezione diretta del sindaco.

SABATO 22 GIUGNO 2024

Giorno antecedente quello della votazione del turno di ballottaggio

Inizio del divieto di effettuare, nel giorno precedente e in quelli stabiliti per la votazione:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale;
- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale (art. 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni; art. 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10).

Prima dell'insediamento del seggio:

- consegna ai presidenti di seggio, a cura dei sindaci, del materiale occorrente per la votazione;
- consegna degli elenchi degli elettori degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto che siano stati autorizzati a votare, rispettivamente, nel luogo di ricovero o di detenzione;
- consegna degli altri elenchi previsti nelle *Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione* (art. 27, primo comma, e art. 42, terzo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136).

Ore 16 - Costituzione dell'ufficio elettorale di sezione (seggio) da parte del presidente (art. 47 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni; art. 3 bis, comma 1, della L.R. 17 gennaio 2005, n. 2).

Autenticazione delle schede di votazione mediante apposizione della firma dello scrutatore nell'apposito spazio situato sulla facciata esterna della scheda (art. 47 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Subito dopo l'apposizione della firma dello scrutatore sulle schede - Apertura del plico contenente il timbro della sezione ¹ e apposizione del timbro medesimo nell'apposito spazio della facciata esterna della scheda (art. 47, settimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

All'atto dell'insediamento del seggio - Il presidente di seggio, sentita la direzione sanitaria del luogo di cura eventualmente esistente nell'ambito della circoscrizione della sezione, fissa il giorno e l'ora in cui gli elettori ricoverati nei luoghi di cura potranno esercitare il diritto di voto.

Analogamente il presidente, sentita la direzione del luogo di detenzione eventualmente esistente nell'ambito della circoscrizione della sezione, determina il giorno e l'ora in cui gli elettori detenuti potranno esercitare il diritto di voto (art. 44, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136).

Presentazione, direttamente ai singoli presidenti di seggio, esclusivamente in formato cartaceo, degli atti di designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati per le elezioni comunali presso la sezione, che non siano stati già presentati in precedenza al segretario comunale (art. 35, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Concluse tutte le operazioni sopra indicate, il presidente provvede a sigillare l'urna o le urne, le cassette o scatole recanti le schede e a chiudere il plico contenente tutti gli atti, i verbali e il timbro della sezione. Quindi rimanda per il prosieguo le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione alle ore 7 del mattino del giorno successivo, domenica 23 giugno 2024.

Successivamente fa sfollare la sala della votazione da tutti gli estranei al seggio e provvede alla chiusura e alla custodia della stessa in modo che nessuno possa entrarvi (art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; art. 47, undicesimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

DOMENICA 23 GIUGNO 2024

1° giorno della votazione del turno di ballottaggio

È vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di duecento metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9, secondo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni).

Continuano ad essere vietati:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale;
- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale (art. 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni; art. 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10).

Ore 7 - Il presidente constata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti la sera precedente agli accessi della sala nonché quella dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori

¹ Se in dotazione alla sezione vi sia anche un eventuale secondo timbro, questo non deve essere utilizzato per autenticare le schede il sabato pomeriggio, ma deve essere adoperato esclusivamente per timbrare la tessera degli elettori il cui voto viene raccolto in luoghi di cura o di detenzione o presso il loro domicilio.

sono ammessi nell'ordine di presentazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista (art. 48, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni).

Dalle ore 7 alle 23 di domenica 11 giugno 2023 - Operazioni di votazione del turno di ballottaggio per l'elezione diretta del sindaco (art. 48, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni).

Il presidente rinvia quindi la votazione del turno di ballottaggio alle ore 7 del mattino del giorno successivo lunedì 12 giugno 2023.

LUNEDÌ 24 GIUGNO 2024

2° giorno di votazione del turno di ballottaggio

Continuano a essere vietati nei giorni stabiliti per la votazione del turno di ballottaggio:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale;
- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale.

Alle ore 7, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione constata che sono integri i mezzi precauzionali apposti la sera precedente agli accessi della sala della votazione e i sigilli delle urne e dei plichi, e dichiara aperta la votazione della seconda giornata di ballottaggio che prosegue sino alle ore 15. Gli elettori che alle ore 15 si trovino ancora nei locali dell'ufficio elettorale di sezione sono ammessi a votare (art. 52 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e art. 11, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81).

Quindi il presidente dichiara chiusa la votazione.

Dopo le ore 15 (al termine delle operazioni di riscontro preliminari allo scrutinio)

Inizio, in tutte le sezioni elettorali, delle operazioni di riscontro previste dall'art. 53 del testo unico 1960, n. 570 (accertamento del numero dei votanti, conteggio del numero delle schede rimaste nella cassetta o scatola, per accertare la loro corrispondenza con il numero degli elettori della sezione che non hanno votato) (art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; art. 53 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Appena compiute le operazioni di riscontro - Inizio, in tutte le sezioni elettorali, delle operazioni di spoglio delle schede per il turno di ballottaggio e di scrutinio dei voti in esse contenuti (art. 11, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni).

Le operazioni di scrutinio devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio (art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132).

Dopo le operazioni di scrutinio:

- per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il presidente dell'ufficio centrale riunisce l'ufficio medesimo che riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli

eletti (art. 72 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132; art. 72 e art. 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

- per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il presidente dell'unica sezione del Comune, ovvero il presidente della prima sezione quando il Comune abbia più di una sezione, riunisce i presidenti delle altre sezioni, o chi ne faccia le veci, e insieme ad essi riassume i risultati degli scrutini delle sezioni, pronunzia sopra qualunque incidente e proclama gli eletti (art. 67 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132; art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio.

Il sindaco pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti (art. 61 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).